

DCO 01/11

**Indennizzi automatici per mancato rispetto della
periodicità di emissione delle fatture di energia elettrica
e di gas naturale da parte del venditore per causa
imputabile al distributore**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 15 febbraio 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 01/11 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità), in attuazione di quanto disposto con la delibera ARG/com 239/10, illustra i propri orientamenti sull'introduzione di indennizzi automatici per mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture di energia elettrica e di gas naturale da parte del venditore per causa imputabile al distributore.

Anigas si riserva comunque di valutare le decisioni prese dall'Autorità anche alla luce del ricorso proposto dalla stessa Associazione avanti al TAR di Milano avverso le delibere ARG/com 104/10 e ARG/com 239/10.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Prima di entrare nel merito del tema oggetto della presente consultazione, Anigas ritiene opportuno ribadire la propria contrarietà, in linea generale, alla previsione di un indennizzo automatico per il mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con riguardo sia a quanto contenuto nella delibera ARG/com 239/10 che alla conseguente formulazione proposta al DCO 1/11, in cui l'applicazione di tale indennizzo viene esteso anche alle imprese di distribuzione.

Con la delibera ARG/com 239/10, l'Autorità ha confermato l'indennizzo automatico da corrispondere in caso di ritardo nell'invio della fatturazione, seppur ridotto come entità, rinviando alla presente consultazione la disciplina dei casi in cui lo stesso indennizzo debba essere invece corrisposto dall'impresa di distribuzione per cause ad essa imputabili.

È quindi evidente come sia rimasta invariata la sostanza della disciplina introdotta con l'originaria delibera ARG/com 104/10, in quanto la riduzione dell'importo e l'introduzione (peraltro in forma generica) di un principio di corresponsabilità del distributore, non hanno eliminato i vizi propri della scelta regolatoria che Anigas continua infatti a ritenere irrazionale, non esaustiva e comunque sproporzionata in termini di oneri posti in capo agli operatori.

Anigas, infatti, non condivide l'impostazione per cui l'indennizzo automatico venga visto come uno strumento necessario per garantire il rispetto della periodicità di fatturazione verso i clienti finali. E' primario interesse degli esercenti l'attività di vendita garantire l'emissione di fatture corrette a beneficio dei propri clienti e, in tale ottica, rispettare le tempistiche di fatturazione.

Fatturare correttamente consente al venditore di evitare reclami e richieste di rettifiche di fatturazione (per la gestione dei quali, si ricorda esistono già standard specifici da rispettare e relativi indennizzi), ed eventuali rallentamenti nella fatturazione già di per sé rappresentano un danno finanziario per il venditore e, dunque, sono un'eventualità che tutte le società di vendita vogliono evitare e che non necessitano di ulteriori oneri, come possono essere indennizzi automatici.

Posto ciò, possono esserci casi in cui il processo di fatturazione subisca rallentamenti dovuti a fattori non imputabili agli attori del sistema e non direttamente correlati alla qualità del servizio svolto dagli stessi.

Si riportano di seguito i principali casi che possono determinare ritardi di fatturazione per cause non dipendenti dalle imprese di vendita e di distribuzione:

- nei sistemi informatici, come quelli complessi della fatturazione, si verificano scarti di lavorazione determinati non tanto da inefficienze aziendali, quanto da incongruenze tra le informazioni fornite dai clienti e quelle presenti nei diversi sistemi, del venditore o del distributore. Alla minima incongruenza fra tali informazioni, i sistemi di fatturazione vanno perciò in “*blocco*” per evitare l'emissione di fatture errate, o comunque affette da anomalie, e per assicurare pertanto una fatturazione di qualità al cliente;
- carenza di tracciati standard su diverse tipologie di attività, in particolare sullo scambio di dati relativi ai processi di *switch*, *sostituzione contatore* e *voltura*;
- aggiornamenti dei sistemi informativi a seguito di modifiche della regolazione e di interventi sulla normativa fiscale.

Alla luce di tali evidenze, Anigas ritiene che prima di definire qualunque meccanismo di incentivazione (e di eventuali indennizzi) in capo agli operatori è assolutamente necessario procedere con il completamento della standardizzazione degli scambi informativi necessari alla fatturazione.

Tale processo di standardizzazione sarebbe in grado di ridurre autonomamente anche le mancate o ritardate fatturazioni da parte degli esercenti senza, peraltro, la necessità di introdurre ulteriori strumenti di incentivazione, particolarmente gravosi per gli operatori e in ogni caso complessi da gestire.

Si riterrebbe opportuno, pertanto, differire le valutazioni circa l'eventuale introduzione di qualsiasi indennizzo automatico solo a seguito della completata definizione degli standard di comunicazione di cui sopra.

Pur comprendendo le ragioni di tutela dei consumatori finali, Anigas ritiene essenziale ribadire che la valorizzazione dell'indennizzo individuata dall'Autorità è nettamente sproporzionata in rapporto alla marginalità di un cliente residenziale tipo, al punto tale da essere paragonabile al termine fisso della QVD destinata alla copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e dovrebbe anche garantire adeguate marginalità agli operatori.

Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia infine che l'introduzione di un meccanismo di indennizzi automatici come quello delineato nel DCO 1/11 comporterebbe notevoli ulteriori aggravii gestionali, con conseguenti costi, ed elevato rischio di contenzioso tra gli operatori.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Con riferimento ai singoli spunti di consultazione, Anigas rimanda a quanto espresso all'interno delle *Osservazioni di Carattere Generali*.

Q.1 Con riferimento a quanto rappresentato ai punti da 5.1 a 5.4, quali previsioni normative o regolatorie vigenti potrebbero limitare per l'esercente la vendita la facoltà di definire liberamente una periodicità di fatturazione coerente con il contesto di mercato?

Anigas ribadisce quanto già sostenuto nelle *Osservazioni di Carattere Generale* e quindi che la fatturazione ed il rispetto delle relative tempistiche rientrano tra le attività primarie per le aziende di vendita.

Q.2 Si ritiene condivisibile che l'impresa di distribuzione sia tenuta, con riferimento al caso del cambio fornitore, a riconoscere un indennizzo automatico nel caso in cui la mancata trasmissione dei dati non abbia permesso all'esercente la vendita di rispettare la periodicità di fatturazione? Se no, per quali motivi ed in ragione di quali previsioni normative e regolatorie?

Si rinvia alla generale contrarietà all'applicazione di indennizzi automatici già espressa nelle *Osservazioni di Carattere Generale*.

Q.3 Si condivide la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione sia tenuta al riconoscimento di un indennizzo all'esercente la vendita maggiorato rispetto a quello che quest'ultimo deve riconoscere al cliente finale, qualora non sia stato messo a disposizione il dato di lettura di switching ed almeno il profilo di consumo nel rispetto del tempo attualmente previsto per il trasferimento dei suddetti dati, e qualora tale mancata trasmissione abbia comportato un ritardo nella periodicità di fatturazione? Se no, per quali motivi?

Q.4 Si condivide nello specifico la proposta di un indennizzo pari ad euro 25,00/30,00 a carico dell'impresa di distribuzione e il diritto dell'esercente la vendita di trattenere un ammontare pari ad euro 5,00/10,00 anche a riconoscimento dei costi che graveranno sulla sua struttura per attività allo stesso non imputabili? Se no, per quali motivi?

Q3 – Q4 Si rinvia alle Osservazioni di Carattere Generale.

Q.5 Si condivide la proposta di non prevedere, per i primi sei mesi di applicazione della disciplina qui proposta, alcun indennizzo automatico per quel che riguarda il ritardo nella emissione della prima fattura ad un cliente finale con fatturazione mensile a seguito di un cambio fornitore per mancato trasferimento dei dati di misura necessari per la fatturazione da parte del distributore? Se no, per quali motivi?

Q.6 Si ritiene che la franchigia proposta possa corrispondere anche alla necessità di verificare le eventuali incongruenze tra dati nella disponibilità dell'esercente la vendita e dati nella disponibilità dell'impresa di distribuzione? Se no, per quali motivi?

Q5 – Q6 Si ritiene che la franchigia proposta dall'Autorità debba essere estesa a tutte le casistiche fino alla risoluzione delle problematiche già evidenziate nelle Osservazioni di Carattere Generale.

Q.7 Si condividono le proposte relative alla modalità di riconoscimento dell'indennizzo automatico? Quali altri strumenti potrebbero essere previsti ai fini del tempestivo riconoscimento e passaggio dell'importo dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita?

Q.8 Si condivide la proposta che il riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita avvenga, nei casi oggetto del presente documento di consultazione, indipendentemente dall'avvenuto ricevimento dei corrispondenti indennizzi da parte dell'impresa di distribuzione?

Q7 – Q8 Si rinvia alle Osservazioni di Carattere Generale.